

F.LLI NAPOLEONE P. e T. SNC
di MARIA RITA NAPOLEONE & C.

C.F. 00088160692 – C.da Santa Liberata – Ortona (CH) – 66026

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI N. 2 AUTOBUS URBANI
PER TRASPORTO PUBBLICO – CIG 9912333BF3 – CUP I79B23000040009

Art. 1) – Oggetto della fornitura e definizione Committente – Fornitore

Le norme contenute nel presente “Capitolato Tecnico” hanno per oggetto la fornitura di n. 02 autobus urbani, per il trasporto pubblico di persone, con le qualità e le caratteristiche riportate nella lettera di invito a gara e nel presente documento.

Nel prosieguo del contenuto del presente “Capitolato” per **Committente** s’intende la F.Lli Napoleone P. e T. SNC di Maria Rita Napoleone & C. mentre, per **Fornitore**, si intende la ditta affidataria della fornitura.

Art. 2) – Prescrizioni generali

Gli autobus dovranno essere compiutamente rispondenti a tutte le norme di legge e in particolare alle norme stabilite dai Decreti Ministeriali relativi alle caratteristiche costruttive funzionali e di unificazione vigenti alla data di fornitura.

Le condizioni e le caratteristiche riportate nel presente Capitolato debbono intendersi vincolanti ed obbligatorie.

Gli autobus, oggetto del presente Capitolato Tecnico, devono rispondere alle norme in vigore per essere ammessi alla circolazione stradale e uniformarsi alle caratteristiche funzionali previste dai decreti del Ministero dei Trasporti.

Art. 3) – Caratteristiche tecniche e di allestimento n. 02 autobus urbani

Costituisce oggetto del presente documento la fornitura di n. 2 autobus di Classe I, a due assi, con propulsore alimentato a gasolio (Euro 6E) rispondente alle Direttive Europee e norme vigenti all’atto della consegna degli autobus.

Le prescrizioni tecniche riportate nell’intera specifica dovranno essere considerate quali minime obbligatorie; pertanto, la mancata rispondenza comporterà motivo di inaccettabilità dell’offerta. Ad insindacabile giudizio del Committente, potranno eventualmente ammettersi marginali variazioni alle caratteristiche tecniche di seguito elencate:

- 1) Lunghezza compresa tra 7.800 e 7.900 mm;
- 2) Larghezza compresa tra 2.400 e 2.500 mm;
- 3) Altezza massima da terra 2930 mm con A/C;

- 4) Passo compreso tra 4.200 e 4.300 mm;
- 5) Peso totale compreso tra 10.500 e 10.800 kg;
- 6) Motore posteriore Turbo Diesel n. 04 cilindri;
- 7) Cilindrata compresa tra 4.200 e 4.600 cm³;
- 8) Potenza massima compresa tra 170 e 190 HP;
- 9) Emissioni Euro VI Stage E;
- 10) Cambio automatico;
- 11) Pneumatici R 17,5 4 stagioni;
- 12) Sistema di inginocchiamento (Kneeling);
- 13) Sospensioni anteriori e posteriori pneumatiche;
- 14) Freni anteriori e posteriori a disco;
- 15) Sistema Full air con ABS a doppio circuito;
- 16) Capacità passeggeri: 21 posti seduti + 39 in piedi + 4 strapuntini + autista
21 posti seduti + 31 in piedi + 4 strapuntini + 1 disabile + autista
- 17) Preriscaldatore
- 18) Convettori frontali;
- 19) Riscaldatori sui lati sotto i sedili;
- 20) Aria condizionata autista:
- 21) Aria condizionata passeggeri interna;
- 22) Uscita di emergenza a tetto e botola di ventilazione;
- 23) Sensori di parcheggio;
- 24) ABS + ASR;
- 25) Estintori;
- 26) Cassetta primo soccorso;
- 27) Limitatore di velocità;
- 28) Numero 2 (due) porte di servizio;
- 29) Vetri laterali doppi apribili;
- 30) Vetro autista scorrevole e riscaldato;
- 31) Specchietti elettrici;
- 32) Accesso facilitato per disabili con rampa manuale;
- 33) Luci diurne;
- 34) Avvisatore retromarcia;
- 35) Retrocamera;
- 36) Cabina autista con porta, senza vetro;
- 37) Volante regolabile in altezza e inclinazione;
- 38) Sedile autista ad aria preferibilmente marchio Grammer;
- 39) Rivestimento sedile passeggeri in tessuto;
- 40) Rivestimento interno tetto Formica;
- 41) Luce per autista;
- 42) Luce gradini;
- 43) Rivestimento pareti laterali Formica;
- 44) Copertura pavimento Linoleum;
- 45) Segnale di Stop;
- 46) Indicatori digitali di percorso anteriore e posteriori entrambi a led bianchi;
- 47) Radio
- 48) Orologio digitale;
- 49) Tachigrafo digitale;
- 50) Predisposizione obliteratrice;
- 51) Predisposizione contapasseggeri;
- 52) AVM;
- 53) Sistema antincendio Fogmaker;
- 54) Colore carrozzeria bianco;
- 55) Grafica aziendale;
- 56) Collaudo e documenti per immatricolazione.

Art. 4) – Cauzione definitiva e svincolo

Il Fornitore dovrà prestare - entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione e, comunque, prima della stipula del contratto, costituendone una condizione sospensiva dell'efficacia - una cauzione definitiva d'importo pari al 10 (dieci) per cento del valore contrattuale, IVA esclusa.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la cauzione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo della garanzia può essere prestato in misura dimezzata, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D.lgs. 36/2023.

Qualora il Fornitore non prestasse la cauzione entro il termine sopra indicato, ovvero prestasse una cauzione non esattamente conforme a quanto puntualizzato nel presente articolo, il Committente avrà facoltà di revocare l'aggiudicazione per fatto e colpa del Fornitore, con conseguente incameramento dell'intera garanzia provvisoria a titolo di penale e salva la risarcibilità del danno ulteriore, e correlativa facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è costituita a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e di legge; a garanzia del pagamento di eventuali penali; a garanzia del risarcimento degli eventuali danni imputabili al Fornitore; a garanzia di qualsiasi ragione di credito del Committente nei confronti del Fornitore, fatta salva, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, la risarcibilità del danno ulteriore.

Qualora durante l'esecuzione del contratto il Committente dovesse escutere la cauzione definitiva, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta scritta del Committente. Trascorso inutilmente detto termine, il Committente potrà risolvere il contratto di diritto, ex art. 1456 Codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, ed incamerare la rimanente parte di cauzione, salva la risarcibilità del danno ulteriore, ovvero potrà sospendere i pagamenti per l'importo corrispondente al reintegro della cauzione, oppure potrà prelevare l'importo corrispondente al reintegro della cauzione dagli acconti eventualmente erogati o dal saldo della fornitura.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e di legge, anche dopo la scadenza del periodo di garanzia e comunque fintantoché non sia stata definita qualsiasi eventuale eccezione, controversia o pendenza.

Alla **data di consegna degli autobus** comunque **non superiore a 120 giorni dalla stipula del contratto** – il Committente procederà al collaudo di accettazione/consegna.

In seguito alla immatricolazione dei veicoli, nei 12 (dodici) mesi successivi è prevista una verifica di esercizio volta ad accertare il funzionamento degli autobus e di tutti i relativi componenti.

La cauzione definitiva sarà svincolata alla scadenza dei 24 mesi della garanzia tecnica globale.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa quietanzata, rilasciata da banca o compagnia assicuratrice di gradimento del Committente, e dovrà espressamente e congiuntamente prevedere:

- la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della cauzione entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento e la clausola a "prima" (o semplice) richiesta del Committente e senza eccezioni;
- la rinuncia del fideiussore ad eccepire la prescrizione per l'eventuale decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile, sollevando pertanto il Committente dall'onere di agire nei termini ivi previsti;
- che in caso di escussione della cauzione, o di altre azioni giurisdizionali nei confronti del fideiussore fondate sulla cauzione, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Chieti;
- che lo svincolo potrà essere disposto solamente dal Committente mediante restituzione dell'originale della cauzione o specifica dichiarazione liberatoria scritta.

In caso di contestazioni, eccezioni o pendenze, o ricorrendo altra giusta causa, il Committente potrà legittimamente sospendere lo svincolo della cauzione definitiva, senza obbligo di corrispondere interessi sull'importo della cauzione medesima o eventuali maggiorazioni di premio assicurativo.

Art. 5) – Termini di consegna e penalità

Gli autobus dovranno essere consegnati, salva diversa indicazione del Committente, presso la sede della F.lli Napoleone P. e T. snc di Maria Rita Napoleone & C., C.da Santa Liberata – Ortona (CH) – 66026 - dopo l'esito positivo del collaudo di fornitura.

Qualora intervengano ritardi di consegna degli autobus rispetto al termine su indicato di **120** (centoventi) giorni dalla stipula del contratto, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata la **penalità dello 0,05%** (zerovirgolazerocinquepercento) per ogni giorno solare di ritardo, calcolato sull'importo, iva esclusa, relativo agli autobus non consegnati.

Saranno considerate causa di forza maggiore, sempreché debitamente comunicate prolungati scioperi di categoria documentati da Autorità competente, eventi meteorologici e/o sismici che rendano inutilizzabili gli impianti di produttivi, atti di guerra, vandalici o terroristici, pandemie che rendano impossibile la normale fornitura di materiali e/o la normale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Ai fini dell'applicazione della penale, la data di consegna è quella risultante dal documento di trasporto degli autobus. Si riterrà non efficace la consegna che non superi il collaudo di accettazione di cui all'art. 6 o sia mancante la documentazione tecnica ed amministrativa prevista all'art 9.

Qualora il Fornitore rifiutasse o trascurasse l'adempimento delle condizioni di cui al presente articolo, il Committente si riserva, di diritto e senza formalità di sorta, l'esercizio di ogni azione a tutela, per il recupero dei danni subiti e delle penalità, nonché di risolvere il contratto con maggiori spese a totale carico del Fornitore medesimo.

Gli importi delle penali applicate saranno trattenuti sull'ammontare della/e fattura/e ammessa/e a pagamento e comunque regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva.

Art. 6) – Collaudi

Il Committente si riserva la facoltà di inviare presso lo stabilimento di produzione del Fornitore, propri incaricati, nell'ambito dell'orario di lavoro ordinario e senza ostacolare il ciclo produttivo, con il compito di verificare le caratteristiche dei materiali, lo stato dei lavori e la rispondenza del veicolo e delle sue parti al contenuto dell'offerta e del contratto di fornitura; le spese dirette (costi del personale esclusi) saranno sostenute dal Fornitore.

Il **collaudo di accettazione** sarà positivo quando, unitamente alla consegna degli autobus presso la sede/deposito indicato dal Committente, si verificano tutte le seguenti condizioni:

- sia presente, in relazione agli autobus, apposito documento di trasporto;
- risulti consegnata tutta la documentazione tecnica contrattualmente prevista;
- gli autobus risultino completi in ogni sua parte ed in ogni allestimento ed accessori e pronti all'uso;
- gli autobus siano muniti di tutta la documentazione necessaria per l'immatricolazione;
- siano stati eseguiti eventuali interventi o completamenti prescritti in sede di collaudo di fornitura;
- sia stata consegnata la documentazione di manutenzione prevista;
- risulti consegnata tutta la documentazione contrattualmente prevista, inclusa quella necessaria

per l'immatricolazione.

Resta inteso che il collaudo di accettazione/consegna non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari del veicolo al funzionamento cui è destinato e della qualità e rispondenza dei materiali impiegati.

Qualora il collaudo di accettazione/consegna avesse esito negativo, questo verrà comunicato tempestivamente specificandone le motivazioni e quindi riprenderanno a decorrere i termini di consegna. Entro i termini massimi di consegna, il Fornitore dovrà rimuovere le cause ostative al superamento del collaudo, pena l'applicazione delle penali; nel conteggio dei termini non si computa il periodo intercorrente tra il giorno di consegna e la comunicazione dell'esito negativo.

Art. 7) – Garanzia

Gli autobus, nei suoi complessivi allestimenti, forniti ai sensi del presente Capitolato, devono essere coperti da garanzia minima secondo quanto di seguito indicato: **24 (ventiquattro) mesi o 200.000 km di garanzia totale sui singoli veicoli.**

Durante tale periodo, la garanzia copre ogni parte e componenti dei veicoli ed il Fornitore ne risponde sino alla completa rimozione di ogni difetto progettuale, costruttivo o deficienza funzionale.

Art. 8) – Modalità di esecuzione/gestione interventi in garanzia

Organizzazione a supporto delle prestazioni in garanzia

Il Fornitore deve predisporre la costituzione di una apposita organizzazione cui farà carico l'esecuzione delle prestazioni da effettuare in corso di garanzia. Si considerano parti essenziali dell'organizzazione:

- il Responsabile dell'Assistenza;
- la Struttura Tecnica incaricata dell'esecuzione materiale degli interventi.

Responsabile dell'Assistenza

Il Responsabile dell'Assistenza (RDA) è la persona designata dal Fornitore ad agire in nome e per conto dello stesso per l'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni da effettuare in favore del Committente in corso di garanzia.

Il Fornitore deve comunicare al Committente il nominativo del RDA.

I rapporti tra il Fornitore ed il Committente, che si rendono necessari per la corretta e completa esecuzione degli obblighi e prestazioni di natura tecnica, saranno tenuti per il tramite del RDA.

Struttura tecnica

Per struttura tecnica si intende il complesso delle ***“Officine autorizzate assistenza meccanica” e “Officine autorizzate assistenza di carrozzeria”***, personale ed attrezzature che il Fornitore intende dedicare alle esecuzioni degli interventi in garanzia.

Il Fornitore deve indicare al Committente la sede dell'**officina autorizzata per gli interventi in garanzia**, che non deve essere distante oltre **80 Km** dalla sede legale ed operativa di Ortona (CH).

Art. 9) – Luogo di consegna, modalità e documentazione

Gli autobus perfettamente funzionanti, completi della dotazione d'uso, ed allestiti come previsto dalle specifiche tecniche di cui all'art. 3 del presente Capitolato, nonché completi di tutti i documenti previsti dalla legge per l'utilizzazione, dovranno essere consegnati, salva diversa indicazione del Committente, presso la sede del medesimo, C.da Santa Liberata snc Ortona (CH) o altra sede dallo stesso indicata.

La consegna sarà formalizzata, da parte del Committente, con la sottoscrizione del documento di accompagnamento (documento di trasporto o documento equipollente).

A corredo della fornitura il Fornitore dovrà consegnare in duplice copia su supporto cartaceo (è preferibile in alternativa e senza obbligo, consultabile *on line* per almeno il periodo di garanzia; per il periodo successivo si deve indicare il costo dell'abbonamento *on line*) la seguente documentazione tecnica ed amministrativa, redatta in lingua italiana:

- a) *manuali per la riparazione delle varie componenti dei veicoli;*
- b) *libretto uso e manutenzione;*
- c) *manuale d'istruzione per il personale di guida* contenente le informazioni necessarie per un normale e regolare utilizzo dei veicoli. Sul manuale devono anche essere riportate, anche se in forma sintetica, le condizioni di emergenza che possono verificarsi durante l'utilizzo dei veicoli e gli interventi in sicurezza che il personale di guida deve rispettare;
- d) *schema topografico impianto elettrico;*
- e) *schema topografico impianto pneumatico;*
- f) *schema topografico impianto gasolio* (alimentazione motore/accessori);
- g) *catalogo parti ricambio relativi a telaio, meccanica, carrozzeria*. Se esistente anche su sistema online per successivi aggiornamenti;
- h) *dichiarazione di vendita;*
- i) *autocertificazione e/o certificato di corrispondenza tra la classificazione autobus ed i codici di carrozzeria autobus;*
- j) *copia del Certificato di Omologazione.*

La consegna si intende inefficace ai fini della decorrenza dei termini contrattuali qualora:

- gli autobus non abbiano superato positivamente il collaudo di accettazione di cui all'art. 6;*
- sia mancante degli elementi di corredo su descritti ai punti dalla lettera a) alla lettera j).*

Art. 10) – Condizioni e modalità di pagamento

Il Fornitore potrà emettere fattura solo a seguito della consegna degli autobus. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, previo accertamento delle condizioni previste dal presente Capitolato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura da parte del Fornitore.

L'importo totale della fattura (IVA compresa), sarà liquidato alla consegna degli autobus vista fattura, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c bancario intestato al Fornitore e dallo stesso intrattenuto con la Banca(Codice IBAN), con riferimento al

CIG in epigrafe indicato ovvero indicato ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. sul quale sono autorizzati ad operare;

Il Committente potrà legittimamente richiedere al Fornitore l'emissione di una nota credito a storno totale della fattura precedentemente emessa con contestuale riaccredito dell'importo complessivamente pagato e restituzione degli autobus dal Committente al Fornitore qualora, per fatto imputabile al Fornitore, gli autobus consegnati non conseguano l'immatricolazione;

Nel caso in cui il Collaudo definitivo sia stato superato con riserva, il Committente tratterrà dal pagamento il 5% dell'importo dovuto, liquidandolo entro 60 (sessanta) gg. successivi allo scioglimento della riserva, al netto delle penali eventualmente addebitate.

In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai suddetti termini, verranno riconosciuti al Fornitore interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231.

Si considera tra le parti, quale data di pagamento - anche ai fini del calcolo degli interessi per ritardato pagamento - quella indicata dalla banca ordinante nell'apposita comunicazione inviata al Committente.

Rimane salva ed impregiudicata la facoltà del Committente di sospendere i pagamenti per giusta causa e/o di opporre l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 Codice civile.

Art. 11) - Divieto di cessione del contratto

È vietata al Fornitore la cessione, anche parziale, del contratto di fornitura, a pena di nullità, salve le ipotesi derogatorie di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del d.lgs. 36/23.

Art. 12) - Divieto di cessione dei crediti – Clausola risolutiva espressa

Sul corrispettivo del contratto non potrà convenirsi cessione se non vi aderisca il Committente, ai sensi dell'art. 120, comma 12, d.lgs. 36/23. Il contratto dovrà considerarsi in corso fintantoché non verrà risolta ogni controversia, contestazione o pendenza e non verrà definita qualsiasi pretesa ed eccezione.

In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Capitolato il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, Codice civile, a non cedere i crediti derivanti dalla fornitura in oggetto; in caso di violazione di tale obbligo, il Committente potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 13) – Subappalto

La quota percentuale di fornitura subappaltabile non potrà superare il **50%** (cinquanta per cento) dell'importo complessivo del contratto. Qualora in fase esecutiva il predetto limite venga superato, il Committente potrà risolvere il contratto di diritto, per fatto e colpa del Fornitore, trattenendo i corrispettivi della fornitura ed incamerando l'intera cauzione definitiva, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Il Fornitore conserverà la completa responsabilità per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, le omissioni o le negligenze da parte dei subappaltatori da esso impiegati, rimanendo unico responsabile nei confronti del Committente per l'esatta e tempestiva esecuzione del contratto.

Il Fornitore è inoltre solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché dell'osservanza, da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si esegue la fornitura.

E' fatto obbligo al Fornitore di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal medesimo corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro

venti giorni dalla data di ciascun pagamento. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate degli eventuali subappaltatori entro il predetto termine, il Committente sospenderà il successivo pagamento a favore del medesimo Fornitore.

Si rinvia, in ogni caso, alla disciplina del subappalto contenuta nell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/23.

Art. 14) – Condizione risolutiva

Il contratto eventualmente stipulato con il Fornitore, successivamente all'aggiudicazione, si risolverà di diritto - senza che a questo spetti alcun risarcimento o indennità - qualora in sede giurisdizionale venga annullata l'aggiudicazione al Fornitore medesimo (condizione risolutiva ai sensi degli articoli 1353 e seguenti del Codice civile).

Di conseguenza il Fornitore, non appena venutane a conoscenza, dovrà immediatamente sospendere ogni attività finalizzata alla realizzazione della fornitura in oggetto.

Art. 15) – Facoltà di recesso per procedura concorsuale

Il Committente si riserva la facoltà di recesso dal contratto di fornitura - senza che esso debba corrispondere qualsivoglia indennità o risarcimento - qualora il Fornitore venga sottoposto a fallimento o a qualsiasi altra procedura concorsuale (amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, ecc.), ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del d.lgs. 36/23. In tali evenienze il Committente potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per i danni subiti. Rimane salva, comunque, la facoltà prevista dall'art. 1461 del Codice civile.

Art. 16) – Spese a carico del Fornitore

Qualsiasi spesa inerente il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, sarà a carico del Fornitore. Il Fornitore assumerà a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte ed oneri relativi all'appalto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatogli nei confronti del Committente, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 17) – Fornitura e reperibilità dei ricambi

Il Fornitore deve predisporre apposita organizzazione propria, accordi commerciali o quanto necessario per consentire l'approvvigionamento dei ricambi per un periodo non inferiore a **10 (dieci) anni**, a far data dal termine di consegna degli autobus.

I ricambi devono essere il più possibile reperibili con facilità sul mercato, in modo che il Committente possa individuarvi la linea di approvvigionamento ad esso più conveniente.

Il Fornitore dovrà pertanto fornire una descrizione delle proprie strutture logistiche e distributive cui il Committente potrà far riferimento.

Art. 18) – Legge applicabile e Foro competente

Il contratto stipulato con il Fornitore è esclusivamente regolato dalle norme dello Stato Italiano, anche per quanto concerne la sua interpretazione.

Qualunque contestazione dovesse insorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del contratto di fornitura sarà competente in via esclusiva il Tribunale Civile di Chieti.

Art. 19) – Obblighi di cui all’art. 11, D.Lgs. 36/2023.

Il Fornitore e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile per fatto e colpa, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e salva la risarcibilità del danno ulteriore. Il Committente potrà altresì sospendere i pagamenti, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'Impresa. Il Fornitore rinuncia sin d'ora ad opporre eccezioni e ad avanzare qualsiasi pretesa nei confronti del Committente in relazione a quanto prescritto dal presente articolo.

Il Committente si riserva la facoltà di operare una ritenuta dello 0,50 per cento sulla liquidazione delle prestazioni, che sarà svincolata in sede di approvazione del collaudo definitivo della fornitura, previo rilascio del D.U.R.C. da parte del Fornitore.

Art. 20) – Stipula del contratto – Oneri tributari e spese

L'aggiudicazione della gara diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di qualificazione. Ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs. n. 36/23, il contratto non potrà essere stipulato prima dell'invio della comunicazione di aggiudicazione ai concorrenti controinteressati.

Imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto qui disciplinato, nella forma della scrittura privata non autenticata, saranno interamente a carico del Fornitore.

Art. 21) – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inclusi gli obblighi di immediata risoluzione e contestuale informazione ai soggetti competenti, di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo art. 3 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di subappalto e di subcontratto, il Fornitore ha l'obbligo di inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136. Posto che in capo al Committente è stabilito l'obbligo di verificare tale circostanza, il Fornitore dovrà consegnare al Committente copia autentica dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione della fornitura.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 13.8.2010, n. 136, introdotto dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 22) – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato Tecnico, si fa rinvio al Codice civile, alle normative statali e regionali in materia, alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 23) – Allegati al contratto e prevalenza su clausole difformi

Al contratto saranno acclusi, per costituirne parte integrante e sostanziale:

- l’Offerta del Fornitore;
- il presente Capitolato tecnico sottoscritto per accettazione dal Fornitore;
- gli ulteriori documenti ritenuti necessari dal Committente.

L’ordine con il quale sono riportati i documenti si intende quale ordine di priorità nella validità dei documenti contrattuali.

Rimane pertanto prestabilito che in caso di difformità riferita ad uno stesso oggetto, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello successivo secondo l’ordine nel quale i documenti stessi sono stati sopra elencati.

Art. 24) – Accettazione

Il presente Capitolato Tecnico, costituito da 24 articoli, viene sottoscritto per l’intera accettazione e restituito quale parte integrante dell’offerta.

Il Fornitore, con la sottoscrizione di ogni pagina del presente Capitolato, dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole, condizioni ed obblighi indicati negli articoli sopra riportati.

Firma del Fornitore

Firma del Committente

(data) (timbro e firma del legale rappresentante

del Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 del Codice civile, il Fornitore dichiara di approvare specificamente il contenuto dei sotto richiamati articoli di Capitolato:

Art. 3 Caratteristiche tecniche e di allestimento dell’autobus

Art. 4 Cauzione definitiva e svincolo

Art. 5 Termini di consegna e penalità

Art. 6 Collaudi

Art. 7 Garanzia

Art. 10 Condizioni e modalità di pagamento.

Art. 11 Divieto di cessione del contratto.

Art. 12 Divieto di cessione dei crediti. Clausola risolutiva espressa.

Art. 14 Condizione risolutiva.

Art. 15 Facoltà di recesso per procedura concorsuale.

Art. 17 Fornitura e reperibilità dei ricambi

Art. 18 Legge applicabile e Foro competente.

Art. 20 Stipula del contratto. Oneri tributari e spese.

Art. 21 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 23 Allegati al contratto e prevalenza su clausole difformi.

(firma per accettazione)